

VALUTAZIONE IRC

La valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti saranno compiute secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Nella formulazione dei giudizi sintetici si applicherà la seguente scala di giudizi di valutazione: **ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.**

Criteri di valutazione: abilità raggiunte, impegno, conoscenze acquisite, partecipazione all'attività didattica, competenze esibite, percorso di apprendimento, progresso.